

loro tonnellaggio. Il premio ascendeva per ogni 100 miglia di percorso a 5 kreuzer (Lt. 0.12) per tonnellata di registro netto ed il percorso si calcolava sulla base della più breve distanza marittima. Le navi che trasportavano passeggeri ricevevano pure dei premi.

L'aggravio risultante per l'erario da detta legge è andato aumentando di anno in anno. Infatti, mentre nel 1895 non superava i 150,000 fiorini, per gli anni 1896-1900 è rappresentato dalle seguenti cifre:

Anno 1896	Fior. 154,000
„ 1897	„ 334,000
„ 1898	„ 533,000
„ 1899	„ 651,000
„ 1900	„ 700,000

La legge del 1893 venne a scadere colla fine del 1904, ma la sua validità fu prorogata provvisoriamente di anno in anno, sino a che nel novembre 1906 il Governo presentava al Parlamento austriaco il nuovo disegno di legge da rendersi esecutivo a partire dal 1907, con validità di 10 anni.

Legge 23 febbraio 1907, n. 44. — Colla nuova legge i *premi d'armamento* o *contributi d'esercizio* vengono commisurati alla portata lorda e precisamente sulla base di corone 8 per tonnellata per piroscafi di ferro o acciaio e di corone 6 per navi a vela di legno o costruzione mista, usciti da cantieri dell'interno; tali importi corrispondono all'incirca a quelli della legge del 1893, che li commisurava al tonnellaggio netto. La diminuzione annuale del premio non si inizia col secondo anno, ma appena col principio del quarto, ed al principio del decimo anno sarebbe portata al 10%. In complesso le condizioni del nuovo regime pei premi sono alquanto più vantaggiose di quelle del sistema precedente. Per favorire le costruzioni navali nazionali prima veniva concesso un supplemento sul premio alle navi costruite in Austria o con materiali nazionali: la nuova legge introduce, invece, la *sovvenzione diretta*